

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1206

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

RIGHI, CITARISTI, GITTI, FERRARI SILVESTRO, CRISTOFORI, NENNA D'ANTONIO, ANSELMI, ASTORI, AZZOLINI, BIANCHINI, BODRATO, FALCIER, SAVIO, LATTANZIO, BIANCHI DI LAVAGNA, BIANCHI, BONETTI, CARRUS, COLONI, CORSI, FRANCHI ROBERTO, MELELEO, MORO, NICOTRA, ORSENIGO, PUJIA, RADI, REBULLA, ROSINI, ROSSATTINI, RAVASIO, RICCIUTI, RINALDI, VISCARDI, ABETE, ANDREOLI, ARMELLIN, ASTONE, AUGELLO, BALESTRACCI, BALZARDI, BAMBI, BECCHETTI, BERNARDI GUIDO, BONALUMI, BONFERRONI, BOSCO BRUNO, BRICCOLA, BROCCA, CACCIA, CAFARELLI, CARLOTTO, CASATI, CASINI CARLO, CATTANEI, COBELLIS, CONTU, DAL MASO, DELL'ANDRO, DEL MESE, FIORI, FOTI, IANNIELLO, LIGATO, LO BELLO, LUSSIGNOLI, MALVESTIO, MANCINI VINCENZO, MEMMI, MENSORIO, MERLONI, MEROLLI, MICHELI, NAPOLI, NUCCI MAURO, PAGANELLI, PASQUALIN, PATRIA, PERUGINI, PERRONE, PICANO, PIREDDA, PONTELLO, PORTATADINO, QUIETI, ROSSI DI MONTELEA, RUBINO, RUSSO GIUSEPPE, RUSSO RAFFAELE, RUSSO VINCENZO, SANZA, SCAIOLA, SENALDI, SILVESTRI, SINESIO, SODDU, SULLO, TANCREDI, VECCHIARELLI, VENTRE, VITI, ZAMBON, ZANIBONI, ZARRO, ZOLLA, ZOPPI

Presentata il 27 gennaio 1984

Legge-quadro per l'artigianato

ONOREVOLI COLLEGHI! — L'artigianato moderno, che ha ormai travalicato di gran lunga l'ambito del ruolo economico e produttivo rivestito nella realtà di oltre due decenni orsono, può validamente concorrere agli obiettivi della piena occupazione e della prevenzione ed eliminazione degli squilibri che caratterizzano l'attuale sviluppo: il settore infatti continua ad evolversi verso prospettive e soluzioni tecnologicamente sempre più avanzate imponendosi in grado significativo per il proprio ruolo di componente imprescindibile a sostegno dello sviluppo del Paese. Ciò è universalmente riconosciuto da forze politiche, economiche e sociali.

In questa prospettiva la piccola imprenditoria artigiana può offrire un valido e concreto contributo proprio in virtù

dell'agile ed elastica dimensione produttiva in cui si muove e grazie, altresì, alla sua stessa ampia diversificazione e distribuzione territoriale; ma ciò che essenzialmente qualifica e caratterizza il settore è l'assidua e competente attività di addestramento svolta da ogni imprenditore artigiano che, con il proprio continuo impulso professionale, offre un contributo insostituibile alla formazione e qualificazione di ampie fasce di apprendisti e di lavoratori e, soprattutto, alla continuazione ed al rinnovamento dei mestieri.

Tuttavia i contraccolpi dell'attuale crisi si abbattono pesantemente anche sull'imprenditoria minore del settore fino, talora, a soffocarne le pur grandi potenzialità di sviluppo: l'artigianato, a tale riguardo, rifiuta ogni misura di inter-

vento che possa trasformarsi in mero assistenzialismo, ma vuole configurarsi nel contesto economico e sociale come settore produttivo pienamente in grado di svolgere il proprio giusto ruolo grazie al suo stesso inserimento in una funzionale programmazione economica.

Dobbiamo a tale riguardo, ricordare che sul piano qualitativo gli interventi realizzati dal settore pubblico ai fini di tutelare e valorizzare l'artigianato, non hanno saputo corrispondere in maniera adeguata alle esigenze del tutto peculiari di un settore basato sull'iniziativa ed il rischio personale di piccoli imprenditori e costituito da una struttura produttiva a diffusione capillare con strette ed indissolubili relazioni con il tessuto socio-economico e produttivo del territorio.

Ma se l'incongruenza e l'inadeguatezza degli interventi di ordine economico si è tradotta, inevitabilmente, in un freno al potenziale sviluppo del settore, si deve evidenziare, per converso, come tutta l'imprenditoria artigiana rischi di vedere compromesso il proprio stesso ruolo produttivo e professionale a causa di una disciplina legislativa generale istituzionalmente carente.

La prospettiva in cui si pone la nostra proposta consiste nel riconoscimento di un inquadramento giuridico del settore, rispondente alla nuova dimensione tecnologica in cui si muovono le aziende artigiane e costituisce il presupposto istituzionale fondamentale per rilanciare l'imprenditoria artigiana sul piano economico e produttivo nel contesto di una politica organica di programmazione artigiana.

La disciplina giuridica che sovrintende attualmente alla dimensione dell'artigianato non può, ormai, considerarsi rispondente alle legittime aspettative ed istanze di un settore in continua evoluzione. In questo campo, come noto, di fronte ai principi previsti in materia dalla Costituzione, l'esigenza di una sistemazione giuridico-istituzionale dell'artigianato, tenuto conto delle definizioni di imprenditore e di piccolo imprenditore di cui alla disciplina del codice civile, si

era concretata in una prima visione organica nella legge n. 860 del 1956. Tale disciplina, segnando indubbiamente una svolta nell'evoluzione del diritto positivo, aveva attribuito all'artigianato una propria configurazione di settore economico e sociale differenziato ed autonomo rispetto agli altri settori di attività, promuovendone pertanto un significativo inserimento nel sistema, ma fin dall'origine non ha mai corrisposto in termini soddisfacenti all'esigenza fondamentale di riconoscere i requisiti di ordine tecnico-professionale che qualificano l'attività personale dell'imprenditore artigiano.

In altri termini non è mai stato possibile operare, attraverso la legge n. 860, un adeguato riconoscimento del ruolo professionale che l'artigiano, quale titolare d'azienda, assume personalmente nello svolgimento diretto e manuale del mestiere. In tale ottica, in oltre 20 anni di applicazione di tali norme, poste alla prova della loro validità, sono stati presentati numerosi progetti di legge, sia al Senato che alla Camera dei deputati, volti a rilevarne ed a soddisfarne le esigenze di aggiornamento ed integrazione. Nel contempo emergevano, altresì, gravi carenze istituzionali relative ai perfezionamenti inderogabili da apportare alla legislazione statale inerente alle competenze ed alle funzioni regionali in materia di artigianato in conformità al dettato dell'articolo 117 della Costituzione sull'artigianato e l'istruzione artigiana e professionale.

Nel corso della passata legislatura si era finalmente dato l'avvio ad un iter parlamentare che in una prima fase presso la Commissione industria della Camera si era sviluppato in termini univoci pervenendo all'approvazione unanime da parte delle diverse forze politiche di un primo testo di legge-quadro rispondente ad alcune aspettative professionali profondamente sentite dal settore: tuttavia, durante una seconda fase molto travagliata del dibattito, al Senato e poi nuovamente alla Camera, quel progetto subiva alcune modifiche di portata essenziale e determinante venendo, così, ad assume-

re una formulazione carente ed inadeguata rispetto alle legittime istanze di ordine istituzionale, economico e professionale di tutto il settore.

La crisi politica seguita dallo scioglimento anticipato delle Camere ha interrotto la continuazione dell'*iter* parlamentare ma riteniamo che, ora, il dibattito possa riprendere le mosse tenendo conto di una serie di risultati già raggiunti ma sempre nell'ottica di un approfondimento critico dei contenuti. Noi, soprattutto, riteniamo che si debba pervenire ad una verifica critica dei contenuti del provvedimento senza impostazioni pregiudiziali, cercando, invece, di salvaguardare l'autentica natura delle istanze dell'artigianato. La nuova disciplina dovrà infatti rappresentare il presupposto organico per la valorizzazione del settore e delineare il quadro normativo entro cui debbono coordinarsi ed esplicarsi le rispettive funzioni statali e regionali. Essa pertanto ha natura di riforma istituzionale, volta a proiettare l'artigianato in una nuova dimensione tecnologica e professionale, nella prospettiva propria di un artigianato a livello europeo, e richiede un'attenta e responsabile riflessione da parte di tutto il mondo parlamentare.

Se ne illustrano, qui di seguito, i contenuti.

1. In conformità al dettato della Costituzione relativo all'istituzione delle potestà regionali in materia di artigianato, la nuova disciplina deve garantire un adeguato coordinamento fra le funzioni dello Stato e delle regioni diretto a creare condizioni di unitarietà e continuità degli interventi sul piano nazionale e volto a promuovere la tutela, lo sviluppo e la valorizzazione delle attività artigiane a livello territoriale, in armonia con la programmazione economica nazionale e gli indirizzi inerenti ai rapporti internazionali.

È quanto viene espressamente previsto dall'articolo 1 inteso a sancire, in conformità allo spirito della Costituzione il principio della potestà istituzionale delle regioni configurabile propriamente come

un potere/dovere di intervento in materia di artigianato.

2. Aspetto istituzionale di carattere fondamentale è la definizione dell'imprenditore artigiano (articolo 2) imposta sui requisiti essenziali della partecipazione diretta e personale, anche manuale, del titolare al processo produttivo: una partecipazione che deve risultare necessariamente qualificata su di un piano professionale. Ciò in quanto l'assunzione diretta da parte dell'imprenditore artigiano di tutti gli oneri ed i rischi, inerenti alla direzione ed alla gestione d'impresa, comporta cognizioni tecnologicamente avanzate di tutte le fasi del processo produttivo, dall'organizzazione dei fattori di produzione alla distribuzione e commercializzazione ed implica, altresì, l'assunzione di responsabilità didattica personale nella funzione di addestramento e formazione dei giovani lavoratori presenti nell'impresa.

Tale principio nella nostra ottica viene a rappresentare un presupposto soggettivo determinante al fine di contraddistinguere l'imprenditore artigiano dall'imprenditore della piccola industria, un settore nel quale prevale comunque una dimensione produttiva altamente meccanizzata che può prescindere, sopperendo ad esso, da un qualsiasi apporto personale e professionalmente qualificato del titolare. Ma il riconoscimento del principio oltre a costituire uno strumento di ostacolo al fenomeno dilagante del lavoro abusivo, dovrà rappresentare, in un quadro di libera e leale concorrenza, pienamente conforme al dettato costituzionale, una insostituibile forma di garanzia per l'utenza stessa, una garanzia che non potrà mai essere assicurata dal solo meccanismo emergente e discontinuo costituito dal « mercato ».

In effetti, la libertà dell'iniziativa economica privata, come più volte affermato dalla Corte costituzionale in sede di interpretazione dell'articolo 41 della Costituzione non esclude, anzi prevede espressamente, l'intervento del legislatore ordinario, e ciò affinché vengano realizzate

nella maniera più opportuna le finalità proprie della norma costituzionale: tali finalità vanno coordinate fra loro in modo che la libertà di iniziativa economica privata, sancita dall'articolo 41 della Costituzione, si svolga in armonia con le altre enunciazioni fondamentali espresse dallo stesso articolo, vale a dire che da un lato essa non debba trovarsi in contrasto con l'utilità sociale né recar danno alla sicurezza umana, e dall'altro debba essere coordinata ai fini sociali grazie a opportuni programmi e controlli determinati dalla legge.

Il principio della qualificazione professionale secondo la nostra ottica realizzerebbe propriamente un controllo posto dalla legge come limite ai fini di indirizzare e coordinare le attività economiche del settore artigiano per fini di ordine sociale, in piena conformità ai principi contenuti dagli articoli 41 (citato) e 45 della Costituzione.

I relativi requisiti professionali consistono alternativamente nell'esercizio di un'attività qualificata, come dipendente o collaboratore familiare, per un periodo adeguato all'attività che intende svolgere, nel compimento dell'apprendistato in base alle norme vigenti ed alle regolamentazioni contrattuali, ovvero nel conseguimento di appositi attestati o diplomi a seguito di corsi di formazione disciplinati secondo norme statali e regionali.

3. L'artigianato, nel suo graduale ed incessante sviluppo, ha saputo imporsi come forza traente sul piano economico e produttivo: la nuova disciplina dovrà introdurre, pertanto, una serie di principi idonei a recepire e valorizzare il potenziale offerto dal settore, riconoscendo nuovi limiti dimensionali che, senza snaturare la qualifica dell'impresa e nel pieno rispetto del requisito qualificante della partecipazione personale e professionale del titolare, risulti conforme e rispondente alle esigenze tecnico-produttive ed al potenziale di occupazione proprio delle imprese del settore.

Tali istanze vengono espressamente rappresentate dall'articolo 3 contenente

un'organica definizione di impresa artigiana della quale si determinano con chiarezza finalità e caratteristiche. In particolare si conferisce uno specifico risalto alle attività di produzione di beni, anche semilavorati (con riferimento implicito a forme di decentramento e subfornitura), nonché ad attività, connesse all'agricoltura e di conservazione e trasformazione di prodotti ittici, attività per le quali fino ad oggi si sono profilati seri dubbi circa la loro stessa natura artigiana.

L'articolo 3, prevede, inoltre, alcuni principi basilari circa le modalità di esercizio dell'attività (sede, luoghi, macchinari e fonti di energia) ed inerenti, altresì, la funzione preminente del fattore lavoro sul capitale nelle forme societarie.

4. Nuovi limiti dimensionali vengono contemplati per il personale dipendente che, nell'impresa, dev'essere diretto personalmente dal titolare (articolo 4); in particolare la nostra proposta introduce un sistema maggiormente agile di « intercambiabilità » interna fra apprendisti ed altri addetti nell'impresa ai fini del computo dell'organico, in modo da superare quei tetti massimi rigidamente demarcati dalla legge n. 860 del 1956 fra apprendisti e altri dipendenti. In tale ottica si prevede per le imprese che lavorano in serie purché con processo non del tutto meccanizzato ed automatizzato, nonché per le imprese di costruzioni edili, 12 dipendenti compresi gli apprendisti in numero non superiore a 6; per le imprese che non lavorano in serie, si indicano 22 dipendenti compresi gli apprendisti in numero non superiore a 11.

Una nuova delimitazione di organico è stata prevista per il comparto delle lavorazioni artistiche, tradizionali e dell'abbigliamento su misura (un massimo di 36 dipendenti compresi gli apprendisti in numero non superiore a 18; le attività del comparto dovranno essere individuate con apposito decreto del Presidente della Repubblica, con parere obbligatorio delle regioni e della commissione nazionale dell'artigianato (di cui all'articolo 12).

Infine viene espressamente stabilito che l'impresa di trasporto possa tenere in forza fino a 10 dipendenti; di apprendisti in tal caso non si fa menzione in quanto, nel comparto, l'istituto dell'apprendista non trova, in realtà, applicazione.

Al fine di salvaguardare la funzione addestrativa ed anche didattica, svolta dall'imprenditore artigiano e dai dipendenti qualificati nei confronti degli apprendisti, si è previsto che quest'ultimi non possano risultare superiori al numero degli altri addetti presenti nell'azienda.

Altre disposizioni dell'articolo 4, infine, sono dirette a definire l'ambito di applicazione dei massimali di organico ivi previsti ed i relativi criteri di calcolo, tenendo, soprattutto, in evidenza l'elasticità di struttura e di organizzazione che caratterizza propriamente l'impresa artigiana.

5. Sul piano della disciplina sostanziale all'articolo 5 è stato espressamente previsto un apposito registro delle imprese artigiane, tenuto presso le camere di commercio provinciali, per il quale si è disposto un sistema di iscrizione obbligatoria ai fini del riconoscimento della qualifica e da tenersi secondo le formalità previste per la tenuta del registro delle ditte.

Altre disposizioni previste nel citato articolo sono dirette a tutelare la continuità dell'esercizio dell'impresa (casi di morte, invalidità, interdizione ed inabilitazione), a garantire l'adozione di ditte, marchi, insegne o denominazioni attinenti all'artigianato, ed a disciplinare le attività di vendita dei prodotti artigiani nei locali di produzione o ad essi contigui, ed anche nella sede di appositi consorzi, disponendo l'esonero da tutti gli obblighi previsti dalle norme vigenti in materia di esercizio di attività commerciali.

6. L'articolo 6 prevede espressamente l'iscrizione dei consorzi e delle società consortili anche in forma di cooperativa, costituiti esclusivamente fra imprese ar-

tigiane, ai sensi delle norme generali vigenti in materia, in apposita sezione separata del registro provinciale (previsto dall'articolo 5); agli stessi vengono estese le agevolazioni previste per le imprese artigiane. Si prevede, in particolare, la facoltà, da parte delle regioni, di incentivare la formazione di strutture consortili miste nelle quali siano presenti anche imprese industriali di minori dimensioni così come definite dal CIPI, ed anche imprese commerciali, purché non siano in numero superiore ad 1/3 ed a condizione che le imprese artigiane detengano la maggioranza negli organi deliberanti.

7. In linea specifica all'articolo 7 è stata prevista una commissione provinciale apposita per la tenuta del registro, con sede presso la camera di commercio, nominata dal presidente della Giunta regionale e composta in maggioranza da imprenditori artigiani designati dalle organizzazioni artigiane costituite ed operanti nella provincia da almeno 3 anni ed aderenti alle rispettive organizzazioni di settore maggiormente rappresentative a livello nazionale.

È prevalso, quindi, l'orientamento di sopprimere le Commissioni provinciali per l'artigianato, la cui principale, e pressoché esclusiva, funzione di tenuta dell'albo artigiano — funzione invero esplicantesi attraverso atti dovuti — non è apparsa coerente con l'attuale struttura di organo elettivo di rappresentanza e tutela degli interessi delle categorie artigiane: sono state previste, perciò, le Commissioni per il registro delle imprese artigiane, istituite presso le camere di commercio e non aventi struttura elettiva, in quanto prive della funzione di rappresentanza degli interessi delle categorie artigiane.

8. L'articolo 8 predispone una disciplina organica circa i compiti di iscrizione, revisione ed accertamento svolti dalle commissioni provinciali (di cui all'articolo 7) in relazione alla sussistenza, modificazione o perdita dei requisiti inerenti alla qualifica dell'imprenditore artigiano

ed all'esercizio dell'impresa (come indicati agli articoli 2, 3 e 4).

Tale norma riconosce e tutela la competenza istituzionale esclusiva delle commissioni stesse ad assumere decisioni in materia di requisiti per la qualifica artigiana, le quali pertanto fanno stato ad ogni effetto, anche nei confronti degli ispettorati del lavoro, e di qualsiasi ente od ufficio della pubblica amministrazione.

Apposite procedure vengono, altresì, previste riguardo ai ricorsi in via amministrativa contro le delibere della commissione, presso la commissione regionale (di cui all'articolo 10), nonché riguardo alle impugnazioni delle decisioni di quest'ultima in via giurisdizionale presso il tribunale.

9. Alcune indicazioni procedurali vengono disposte dall'articolo 9 circa i compiti di iscrizione d'ufficio espliciti dalle commissioni provinciali sulla base di accertamenti forniti dai comuni territorialmente competenti. Norme specifiche vengono dettate riguardo all'audizione delle persone interessate ed alla loro tutela.

10. A livello regionale con l'articolo 10 si prevede la commissione regionale per l'artigianato, da costituirsi con decreto del presidente della giunta regionale, con funzioni di ordine tecnico-consultivo e con ogni altro compito attribuito dalla regione che ne disciplina l'organizzazione ed il funzionamento.

Riguardo alla composizione, oltre ai presidenti delle commissioni provinciali per la tenuta del registro ed a 3 rappresentanti della regione, sono previsti anche 5 esperti in materia di artigianato designati dalle organizzazioni del settore maggiormente rappresentative.

11. Un aspetto strettamente connesso con il principio della professionalità artigiana risiede nell'articolo 11 preposto a disciplinare il principio della istruzione artigiana, in conformità all'articolo 117 della Costituzione e nel quadro di quanto

previsto dalla legge n. 845 del 1978 sui principi della formazione professionale.

Il problema della formazione assume una connotazione del tutto peculiare rispetto alla dimensione tecnico-professionale propria delle imprese del settore artigiano ove risulta opportuno realizzare gli aspetti della formazione tecnica e dell'addestramento pratico nei vari mestieri, direttamente sul luogo di lavoro, sotto la diretta e personale partecipazione dell'imprenditore artigiano.

Si tratta in sostanza, di chiamare alla soluzione del complesso problema della formazione e qualificazione dei giovani lavoratori e degli apprendisti, le forze dell'imprenditoria del settore, promuovendo la stipula di apposite convenzioni con le imprese artigiane e prevedendo, altresì, la facoltà di avvalersi di imprese adeguatamente attrezzate dal lato tecnico ed ambientale nelle quali, sotto la guida di imprenditori particolarmente qualificati possano impartirsi ai giovani le necessarie cognizioni di ordine tecnico-pratico proprie dell'addestramento, utili per il conseguimento delle qualifiche professionali.

Tali convenzioni debbono essere finalizzate alla tutela ed allo sviluppo dei mestieri artistici, tradizionali e dell'abbigliamento su misura nonché di quei mestieri artigiani che assumono particolare valore produttivistico e sociale, adottando criteri di alternanza fra studio ed esperienza di lavoro e favorendo continui raccordi fra sistema scolastico ed imprenditoria artigiana.

12. La nostra proposta all'articolo 12 ha previsto una nuova disciplina del comitato centrale dell'artigianato, ormai inoperante da diversi anni, istituendo una commissione nazionale presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato preposta ad una funzione tecnico-consultiva in materia di artigianato con riferimento alle politiche di programmazione economica e sociale attinenti al settore, nel quadro comunitario e nell'ottica del commercio estero.

Per quanto attiene alla relativa struttura e composizione, nella commissione, presieduta dal Ministro, è previsto l'inserimento delle organizzazioni artigiane maggiormente rappresentative, a livello nazionale, (8 unità), nonché degli assessori regionali, delle commissioni regionali dell'artigianato, del presidente del consiglio generale dell'Artigiancassa e del presidente dell'Unioncamere, oltre ai rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei lavoratori a carattere nazionale dipendenti dalle imprese artigiane.

13. Nella presente proposta si prevede un articolo finale (articolo 13) concernente la situazione transitoria connessa all'entrata in vigore della nuova disciplina. Si pone, al riguardo, in particolare evidenza la previsione esplicita di un'am-

pia delega nei confronti del Governo affinché di provvedere all'attuazione della disciplina, all'individuazione dei requisiti professionali di cui all'articolo 2, ed al suo coordinamento con le altre norme legislative vigenti per il settore artigiano.

La presente proposta di legge si pone nella prospettiva di sviluppare la vitalità produttiva ed occupazionale dell'imprenditoria artigiana interpretandone e riconoscendone la dimensione professionale in virtù di una disciplina volta a riconoscere alle regioni il legittimo ruolo istituzionale di loro attribuzione e ad armonizzare il settore artigiano con l'impostazione vigente nei Paesi della CEE.

È con tale intendimento che si sottopone alla Vostra attenta valutazione la nostra proposta.

PAGINA BIANCA

PROPOSTA DI LEGGE

PAGINA BIANCA

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

(Potestà delle regioni).

In attuazione dell'articolo 117, primo comma, della Costituzione, le regioni emanano norme legislative in materia di artigianato nell'ambito dei principi di cui alla presente legge, fatte salve le specifiche competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome.

Le regioni sia a statuto ordinario che a statuto speciale e le province autonome, non possono introdurre limiti o restrizioni all'esercizio sul proprio territorio di attività imprenditoriali artigiane da parte di cittadini di altre regioni o di stranieri.

In armonia con gli indirizzi della programmazione nazionale ed in coordinamento con gli indirizzi inerenti ai rapporti internazionali ed al commercio con l'estero le regioni possono effettuare interventi diretti alla tutela e allo sviluppo dell'artigianato, promuovendo e realizzando le produzioni artigiane nelle loro diverse espressioni territoriali, artistiche e tradizionali, con particolare riferimento alle agevolazioni di accesso al credito, alla assistenza tecnica-gestionale-amministrativa-commerciale, alla ricerca applicata, alla formazione professionale, all'associazionismo economico, alla realizzazione di insediamenti artigiani.

Le regioni esercitano le funzioni amministrative di loro competenza delegandole, normalmente, agli enti locali.

ART. 2.

(Imprenditore artigiano).

È imprenditore artigiano colui che esercita in qualità di titolare l'impresa artigiana assumendone la piena responsabilità con tutti i rischi e gli oneri in-

renti alla sua direzione e gestione, e svolgendo in misura prevalente il proprio lavoro professionale, anche manuale, nell'impresa ed in possesso di requisiti tali da metterlo in grado di curare eventualmente l'addestramento di coloro che intendano apprendere un mestiere artigiano.

Tale condizione s'intende acquisita dopo l'esercizio della stessa attività in qualità di collaboratore familiare e di lavoratore subordinato per un periodo adeguato all'attività che intende esercitare, ovvero mediante il conseguimento della qualifica professionale dopo lo svolgimento di regolare apprendistato o mediante il conseguimento di un attestato o di un diploma a seguito della frequenza di corsi di formazione professionale autorizzati e riconosciuti dai competenti organi dello Stato e delle regioni.

ART. 3.

(Definizione di impresa artigiana).

È artigiana l'impresa che, esercitata dall'imprenditore artigiano nei limiti dimensionali di cui alla presente legge, abbia per scopo esclusivo o prevalente lo svolgimento di una attività di produzione di beni, anche semilavorati, o di prestazione di servizi, di natura artistica ed usuale, ivi comprese le attività produttive di beni e servizi connessi all'agricoltura e le attività di conservazione e trasformazione dei prodotti ittici, ad esclusione delle attività agricole e di intermediazione nella circolazione dei beni o ausiliarie di queste ultime e come ulteriore scopo l'eventuale addestramento di coloro che intendono apprendere un mestiere artigiano.

Non costituiscono ostacolo al riconoscimento della qualifica artigiana della impresa l'impiego di macchinari, la utilizzazione di fonti di energia e la prestazione d'opera di personale dipendente, nei limiti numerici di cui all'articolo 4 e delle norme legislative adottate dalle regioni, ai fini ed ai sensi dello stesso articolo.

L'impresa artigiana può svolgersi in luogo fisso, presso l'abitazione dell'imprenditore o di uno dei soci o in appositi locali, o in altra sede designata dal committente, oppure in forma ambulante o di posteggio. In ogni caso, l'imprenditore artigiano può essere titolare o contitolare di una sola impresa artigiana.

È altresì artigiana l'impresa, nei limiti dimensionali di cui alla presente legge e con gli scopi di cui al primo comma, costituita ed esercitata in forma di società, anche cooperativa, escluse le società a responsabilità limitata e per azioni in accomandita semplice e per azioni, a condizione che la maggioranza dei soci, ovvero uno nel caso di due soci, svolgano in prevalenza lavoro personale, anche manuale, nel processo produttivo e che nell'impresa il lavoro abbia funzione preminente sul capitale.

ART. 4.

(Limiti dimensionali).

L'impresa artigiana nello svolgimento della sua attività può avvalersi anche della prestazione d'opera di personale dipendente che deve essere diretto personalmente dall'imprenditore artigiano o da uno dei soci in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2, entro i seguenti limiti:

a) per l'impresa che non produce in serie: un massimo di 22 dipendenti, compresi gli apprendisti in numero non superiore a 11;

b) per l'impresa che produce in serie purché con processo non del tutto meccanizzato ed automatizzato, nonché per l'impresa di costruzioni edili: un massimo di 12 dipendenti, compresi gli apprendisti in numero non superiore a 6;

c) per l'impresa che svolge la propria attività nei settori delle lavorazioni artistiche, tradizionali e dell'abbigliamento su misura: un massimo di 36 di-

pendenti, compresi gli apprendisti in numero non superiore a 18. I settori delle lavorazioni artistiche e tradizionali sono individuati con decreto del Presidente della Repubblica, sentite le regioni e la Commissione nazionale dell'artigianato;

d) per l'impresa di trasporto: un massimo di 10 dipendenti.

Il numero degli apprendisti alle dipendenze di imprese di cui alle lettere a) b) e c) del precedente comma non può risultare superiore al numero degli altri addetti, già presenti in azienda, compresi il titolare ed i suoi familiari. Tuttavia nelle aziende fino a 2 addetti possono essere impiegati fino a 3 apprendisti.

Ai fini del calcolo dei limiti di cui al primo comma:

1) non sono computati per un periodo di un anno, elevato a due anni per i territori di cui all'articolo 1 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, e per le aree insufficientemente sviluppate del centro-nord individuate ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902, fermo restando in ogni caso il numero massimo di addetti di cui alle precedenti lettere a), b) e c), gli apprendisti passati in qualifica ai sensi della legge 19 gennaio 1955, n. 25, e mantenuti in servizio dalla stessa impresa artigiana;

2) non sono computati i lavoratori a domicilio di cui alla legge 18 dicembre 1973, n. 877, sempre che non superino un terzo dei dipendenti non apprendisti occupati presso l'impresa artigiana;

3) sono computati i familiari dell'imprenditore, ancorché partecipanti all'impresa familiare di cui all'articolo 230-bis del codice civile, che svolgano la loro attività di lavoro prevalentemente nell'ambito dell'impresa artigiana;

4) sono computati i soci, tranne uno, che svolgono il prevalente lavoro personale nell'impresa artigiana;

5) non sono computati i portatori di *handicaps* fisici, psichici e sensoriali.

L'impresa artigiana può ricorrere all'assunzione nominativa di dipendenti, fatta salva la facoltà di assunzione diretta fino ad un massimo di 6 dipendenti con l'obbligo di comunicare i nominativi entro 10 giorni dalla data di assunzione all'Ufficio di collocamento competente per territorio.

ART. 5.

(Registro delle imprese artigiane).

Tutte le imprese artigiane aventi i requisiti di cui agli articoli 2, 3, e 4 sono tenute ad iscriversi ad apposito registro delle imprese artigiane tenuto presso le camere di commercio provinciali, secondo le formalità previste per il registro delle ditte dagli articoli 47 e seguenti del regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011. La domanda d'iscrizione al suddetto registro e le successive denunce di modifica e di cessazione esimono dagli obblighi di cui ai citati articoli del regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, e sono annotate nel registro delle ditte entro 15 giorni dalla presentazione.

In caso di invalidità, di morte o d'intervenuta sentenza che dichiari l'interdizione o l'inabilitazione dell'imprenditore artigiano, la relativa impresa può conservare, su richiesta, l'iscrizione al registro di cui al primo comma, anche in mancanza di uno dei requisiti previsti all'articolo 2, per un periodo massimo di cinque anni o fino al compimento della maggiore età dei figli minorenni, sempre che l'esercizio dell'impresa venga assunto dal coniuge, dai figli maggiorenni o minori emancipati o dal tutore dei figli minorenni dell'imprenditore invalido, deceduto, interdetto o inabilitato.

La concessione delle agevolazioni previste per le imprese artigiane e le speciali

modalità di assunzione di apprendisti alle loro dipendenze, secondo quanto previsto dalle leggi vigenti, spettano alle imprese iscritte nel registro di cui al primo comma.

Le imprese artigiane che abbiano superato, fino ad un massimo del 20 per cento e per un periodo non superiore a sei mesi all'anno, i limiti di cui al primo comma dell'articolo 4 mantengono l'iscrizione al registro di cui al primo comma del presente articolo.

Per la vendita nei locali di produzione, o ad essi contigui, da parte delle singole imprese e/o dei loro consorzi, dei beni di produzione propria, non si applicano alle imprese artigiane iscritte al registro di cui al primo comma le disposizioni relative all'iscrizione al registro degli esercenti il commercio o all'autorizzazione amministrativa di cui alla legge 11 giugno 1971, n. 426, ed ogni altro obbligo specificatamente previsto per le attività commerciali.

Nessuna impresa può adottare, quale ditta o insegna o marchio, una denominazione in cui ricorrano riferimenti all'artigianato, se essa non è iscritta al registro di cui al primo comma, lo stesso divieto vale per i consorzi e le società consortili che non siano iscritti nella separata sezione di detto registro.

Ai trasgressori della disposizione di cui al comma precedente è inflitta dall'autorità regionale competente la sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma di denaro fino a lire 5 milioni, con il rispetto delle procedure di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689.

ART. 6.

*(ConSORZI e società consortili
tra imprese artigiane).*

I consorzi e le società consortili, anche in forma di cooperativa, costituiti tra imprese artigiane in conformità agli articoli 2602 e seguenti del codice civile come modificati dalla legge 10 maggio 1976, n.

377, sono iscritti in separata sezione del registro di cui al precedente articolo 5.

I consorzi e le società consortili conservano l'iscrizione nella separata sezione del registro anche se per un quarto del numero delle imprese consorziate vengono a mancare temporaneamente i requisiti occorrenti per il mantenimento della qualifica artigiana.

Ai consorzi ed alle società consortili, anche in forma di cooperativa, iscritti nella separata sezione del registro sono estese le agevolazioni previste per le imprese artigiane.

In conformità agli indirizzi della programmazione regionale, le regioni possono disporre agevolazioni anche a consorzi e società consortili, anche in forma cooperativa, cui partecipino, oltre che imprese artigiane, anche imprese industriali e commerciali di minori dimensioni così come definite dal CIPI purché in numero non superiore ad un terzo e sempre che le imprese artigiane detengano la maggioranza negli organi deliberanti.

ART. 7.

*(Commissione provinciale
per la tenuta del registro).*

Il registro previsto dall'articolo 5 è tenuto da apposita commissione nominata dal presidente della giunta regionale e presieduta dallo stesso o da un suo delegato.

La commissione dura in carica 5 anni ed è composta da un numero di membri non superiore a 15 di cui:

1) per due terzi da titolari di imprese artigiane designati dalle organizzazioni artigiane costituite ed operanti nella provincia da almeno 3 anni alla data delle designazioni ed aderenti alle rispettive organizzazioni di settore maggiormente rappresentative a livello nazionale;

2) per un terzo da componenti designati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative dei lavoratori dipendenti dalle imprese artigiane.

La regione stabilisce le norme di organizzazione e di funzionamento della commissione.

ART. 8.

(Iscrizione, revisione, cancellazione ed accertamenti d'ufficio).

La commissione di cui al precedente articolo 7, esaminata l'istruttoria e la certificazione comunale di cui all'articolo 63, quarto comma, lettera *a*), del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, delibera sulle eventuali iscrizioni, modificazioni e cancellazioni delle imprese artigiane al registro previsto dal precedente articolo 5, in relazione alla sussistenza, modificazione o perdita dei requisiti di cui ai precedenti articoli 2, 3 e 4, su richiesta delle imprese stesse o d'ufficio.

La decisione della commissione va notificata all'interessato entro 60 giorni dalla presentazione della domanda. La mancata comunicazione entro tale termine vale come accoglimento della domanda stessa.

La commissione, ai fini della verifica della sussistenza dei requisiti di cui ai precedenti articoli 2, 3 e 4, ha facoltà di disporre accertamenti d'ufficio ed effettua ogni 36 mesi la revisione del registro provinciale delle imprese artigiane.

Gli ispettori del lavoro, gli enti erogatori di agevolazioni in favore delle imprese artigiane e qualsiasi pubblica amministrazione interessata che, nell'esercizio delle loro funzioni, riscontrino l'inesistenza di uno dei requisiti di cui agli articoli 2, 3 e 4 nei riguardi di imprese iscritte al registro, ne danno comunicazione alle commissioni ai fini degli accertamenti d'ufficio e delle relative decisioni di merito, che devono comunque essere assunte entro 60 giorni e che fanno stato ad ogni effetto.

Contro le deliberazioni della commissione in materia di iscrizione, modificazione e cancellazione del registro è ammesso ricorso in via amministrativa alla

commissione regionale per l'artigianato di cui all'articolo 10 entro sessanta giorni dalla notifica della deliberazione stessa.

Le decisioni della commissione regionale per l'artigianato, adita in sede di ricorso, possono essere impugnate entro sessanta giorni dalla notifica della decisione stessa davanti al tribunale competente per territorio, che decide in camera di consiglio.

Il tribunale può essere adito anche qualora la commissione regionale non abbia deciso nel termine di 90 giorni dalla presentazione del ricorso ai sensi di quanto disposto dall'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199.

ART. 9.

(Iscrizione d'ufficio)

La commissione provinciale per l'artigianato dispone d'ufficio, sulla base degli accertamenti forniti dal comune territorialmente competente, la iscrizione di imprese artigiane al registro, previa audizione dei titolari.

L'invito per l'audizione è notificato almeno 30 giorni prima della data fissata. Esso deve contenere l'indicazione degli atti e documenti in base ai quali la commissione ha avviato il procedimento per l'iscrizione d'ufficio.

Di tali atti e documenti il titolare dell'impresa può richiedere, gratuitamente, copia conforme.

Egli inoltre può farsi assistere da persona di sua fiducia, eventualmente integrandola.

La commissione provinciale per l'artigianato deve comunicare al titolare dell'impresa, a pena di decadenza, la propria decisione in merito all'iscrizione di ufficio entro 45 giorni dalla data fissata per l'audizione.

L'iscrizione d'ufficio al registro decorre dalla data di comunicazione del provvedimento.

ART. 10.

(Commissione regionale per l'artigianato).

La commissione regionale per l'artigianato ha sede presso la regione ed è costituita con decreto del presidente della giunta regionale, dura in carica 5 anni ed oltre a svolgere i compiti di cui al precedente articolo 8, esercita funzioni di ordine tecnico-consultivo, ed ogni altro compito ad essa attribuito dalla regione.

La commissione di cui al precedente comma è composta:

a) dai presidenti delle commissioni provinciali di cui all'articolo 7;

b) da tre rappresentanti della regione;

c) da cinque esperti in materia di artigianato designati dalle organizzazioni artigiane più rappresentative a struttura nazionale ed operanti nella regione.

La regione stabilisce le norme di organizzazione e funzionamento della commissione.

ART. 11).

(Istruzione artigiana e professionale).

L'istruzione artigiana, in conformità ai principi indicati dalla legge 21 dicembre 1978, n. 845, in materia di formazione professionale, riguarda le iniziative regionali volte allo sviluppo della professionalità dei lavoratori dipendenti e degli imprenditori del settore, in un quadro di formazione permanente, favorendo i raccordi fra sistema scolastico ed imprenditoria artigiana e promuovendo la stipula di apposite convenzioni con le imprese artigiane per l'effettuazione di sistemi di alternanza fra studio ed esperienza di lavoro.

Nel quadro di quanto previsto al primo comma le regioni, ai fini della tutela e dello sviluppo dei mestieri artistici, tradizionali e dell'abbigliamento su misura

e di quei mestieri artigiani di particolare valore produttivistico e sociale, possono avvalersi di imprese artigiane adeguatamente attrezzate dal lato tecnico ed ambientale, personalmente guidate dal titolare quale istruttore artigiano in possesso di una preparazione di base polivalente e di una specifica attitudine all'insegnamento ed all'addestramento professionale desumibile, oltre che da titoli e riconoscimenti, anche dal numero degli apprendisti portati alla qualificazione di fine apprendistato.

ART. 12.

(Commissione nazionale dell'artigianato).

La commissione nazionale dell'artigianato, che ha sede presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, dura in carica 5 anni, svolge funzioni tecnico-consultive ed esprime parere sulle materie inerenti all'artigianato in riferimento alla politica di programmazione nazionale, alla politica della Comunità economica europea ed al commercio con l'estero.

Essa è presieduta dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, o, per sua delega, da un sottosegretario di Stato ed è composta:

- 1) dagli assessori regionali preposti all'artigianato;
- 2) dai presidenti delle commissioni regionali per l'artigianato;
- 3) da otto rappresentanti designati dalle organizzazioni artigiane a struttura nazionale in ragione della loro rappresentatività;
- 4) da quattro rappresentanti designati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori, a carattere nazionale, dipendenti dalle imprese artigiane;
- 5) dal presidente del consiglio generale della Cassa per il credito alle imprese artigiane;
- 6) dal presidente dell'Unione italiana delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

I componenti della commissione nazionale dell'artigianato eleggono due vice presidenti tra i componenti di cui ai numeri 2 e 3 del precedente comma.

Le norme di organizzazione e di funzionamento della commissione nazionale dell'artigianato sono approvate con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

Le spese occorrenti per il funzionamento della commissione nazionale dell'artigianato gravano sui capitoli 2031 e 2032 dello stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

ART. 13.

(Disposizioni transitorie e finali).

La legge 25 luglio 1956, n. 860, ed il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1956, n. 1202, sono abrogati. Tuttavia, le relative disposizioni, in quanto compatibili con quelle di cui alla presente legge, continuano ad applicarsi fino all'emanazione, da parte delle singole regioni, di proprie disposizioni legislative.

Le imprese che risultano iscritte nell'Albo di cui all'articolo 9 della legge 25 luglio 1956, n. 860, al momento dell'istituzione del registro di cui all'articolo 5 della presente legge, sono di diritto iscritte in quest'ultimo.

Le norme della presente legge si applicano anche alle regioni a statuto speciale ed alle province autonome, in quanto compatibili con le competenze legislative ed amministrative ad esse spettanti in materia.

Il Governo su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentiti i pareri della Commissione nazionale dell'artigianato di cui all'articolo 12 e della commissione interregionale di cui all'articolo 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281, è autorizzato entro sei mesi dalla pubblicazione della presente legge, ad individuare i settori previ-

sti dalla lettera c) dell'articolo 4, primo comma, ed i relativi requisiti di qualificazione. Il Governo è altresì delegato ad emanare con propri decreti le relative norme regolamentari di attuazione e di coordinamento della presente legge con le norme vigenti per l'artigianato.